

MEMORANDUM of UNDERSTANDING

TRA

CRS4 - Centro di Ricerca, Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna – S.r.l. Uninominale, Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Sardegna Ricerche, con sede legale ed operativa in Pula, Località Piscina Manna, Edificio 1, codice fiscale e partita IVA 01983460922, rappresentata dall'Amministratore Unico pro tempore, Prof. Ing. Giacomo Cao (d'ora innanzi denominata "**CRS4**")

E

Entando Srl Società a Socio Unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Entando Inc , con sede legale a Cagliari, Piazza Salento 9 codice fiscale e partita IVA 03264290929, rappresentata dall'Amministratore Delegato Walter Ambu (d'ora innanzi denominata "**Entando**")

di seguito anche singolarmente ed indistintamente la “Parte” o collettivamente ed indistintamente le “Parti”.

Premesso che

- Entando è una società che ha come scopo la progettazione, l'implementazione, la promozione e la diffusione di soluzioni software basate su sistemi innovativi FLOSS (Free Libre Open Source).
- Entando è maintainer della omonima piattaforma denominata “Entando”, una piattaforma applicativa modulare per Kubernetes che aiuta le aziende pubbliche e private ad innovare più velocemente con team di sviluppo parallelo fornendo uno stack di sviluppo moderno per accelerare i tempi di produzione per applicazioni Web aziendali con esperienze utente moderne.
- Il CRS4 è un centro di ricerca della Sardegna, interamente partecipato dall'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche. Esso ha come scopo istituzionale la ricerca scientifica, teorica ed applicata, la formazione di alto livello, scientifico e manageriale, e svolge una funzione strategica nello sviluppo di linee di ricerca applicata e di servizi avanzati, con riferimento alle filiere tecnologiche Aerospazio, Biomedicina, Data-intensive computing, HPC per energia e ambiente, Società dell'Informazione, con competenze strutturate nell'ambito della mobilità e dei trasporti, e dei relativi impatti ambientali.
- Il CRS4 sviluppa da diverso tempo soluzioni prototipali nell'ambito delle Smart Cities con particolare focus sugli strumenti di monitoraggio, gestione e pianificazione nei diversi ambiti di applicazione.
- Le Parti riconoscono la loro complementarietà ed in particolare la valenza strategica di una sinergia da svilupparsi sul piano delle infrastrutture presenti nella Città Metropolitana di Cagliari, nell'ottica di un'estensione delle competenze e della progettualità all'intero territorio regionale,

Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

1. Mediante la sottoscrizione del presente Memorandum, le Parti manifestano la loro volontà di instaurare un rapporto di collaborazione nel quale le rispettive capacità possano integrarsi e rafforzarsi reciprocamente.
2. Le Parti convengono di impegnarsi su:
 - a. sviluppo di progetti di ricerca nell'ambito di settori innovativi anche attraverso la partecipazione congiunta a bandi regionali, nazionali e comunitari di comune interesse;
 - b. promuovere lo scambio di informazioni e/o materiali riguardanti i temi di ricerca comuni;
 - c. verifica delle possibilità di exploitation attraverso la piattaforma Entando delle soluzioni prototipali del CRS4
3. Ulteriori ambiti di collaborazione potranno essere individuati previo accordo tra le parti.
4. Dopo aver individuato i progetti che potrebbero essere oggetto di collaborazione, le Parti definiranno, con appositi accordi, che in ogni caso richiameranno e rispetteranno il presente Memorandum, le modalità di svolgimento delle attività relative alla collaborazione tecnico/scientifica.
4. Le Parti definiranno anche eventuali attività di promozione del loro rapporto e delle attività oggetto del presente Memorandum.
6. Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che le spese e gli oneri di qualsiasi natura e a qualsivoglia titolo sostenuti rimarranno a carico di chi li ha sopportati, senza che nessuna abbia nulla da pretendere dall'altra, salvo sia diversamente disposto dagli eventuali accordi attuativi che verranno stipulati.
7. Resta inteso che tutte le attività oggetto del presente Memorandum saranno svolte nel rispetto e in osservanza delle Disposizioni Comunitarie in materia di aiuti di Stato e, in particolare, della Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01.

Articolo 2

1. Le Parti realizzeranno le attività di cui all'art.1 del presente Memorandum attraverso il proprio personale e le proprie strutture, di volta in volta individuate sulla base delle specifiche attività da svolgere.
2. Gli specifici accordi di cui all'art.1 potranno prevedere anche il coinvolgimento di ulteriori soggetti, pubblici e/o privati, nazionali e/o internazionali, qualora ritenuti utili allo svolgimento delle specifiche attività.

Articolo 3

CRS4 indica quale referente del presente Memorandum Carlino Casari, direttore del settore DTA del CRS4 ;

Entando indica quale referente del presente Memorandum Nicola Marini, Product Manager di Entando

Articolo 4

1. Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Memorandum oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
2. Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d'uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Memorandum oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d'uso.
3. I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione del presente accordo resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
4. Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all'apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
5. Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.
6. Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.

Articolo 5

1. Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Memorandum.

Articolo 6

1. Il presente Memorandum ha durata di 4 anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovato sulla base di un accordo scritto.
2. Le Parti potranno recedere dal presente Memorandum con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Salvo che le parti convengano diversamente, la cessazione per qualsiasi causa del presente Memorandum o l'eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento della stessa, che resteranno regolati dai relativi atti.

Articolo 7

1. Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività oggetto del presente Memorandum e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità dello stesso. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione dal presente Memorandum, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio.

2. Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione del presente Memorandum saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell'altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell'autorità amministrativa o giudiziaria.

3. Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l'esecuzione del presente Memorandum. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.

4. Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:

(a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell'ambito dell'esecuzione del presente Memorandum, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;

(b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;

(c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Memorandum, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione del presente Memorandum o in dipendenza di questo.

5. Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.

Articolo 8

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.

2. Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Memorandum e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.

Art. 9

1. Entando, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet www.crs4.it, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.

2. La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il presente Memorandum, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.

Articolo 10

1. E' espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni del presente Memorandum potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.

2. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente Memorandum, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari.

Cagliari, 07/06/2021

CRS4
Centro Ricerche e Sviluppo Studi
Superiori in Sardegna



Entando Srl

